

Comune di Parma

Proposta n. 2022-PD-390 del 11/02/2022

OGGETTO: Authority STU S.p.A.. Controversie pendenti con CO.GE. (ex ATI CO.GE./Unico) in relazione alla realizzazione della nuova sede della Scuola per l'Europa. Indirizzo favorevole alla transazione bonaria ed autorizzazione alla messa a disposizione delle risorse finanziarie da parte di STT Holding S.p.A.. Indirizzi in merito alla risoluzione del contratto di compravendita dell'immobile Ex Scuola Pascoli di Via Saffi. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (*TUEL*), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (*TUSP*), di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- il regolamento sul controllo strategico ed operativo del Gruppo Comune di Parma (*regolamento Gruppo Parma*), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 13 luglio 2011, e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 100 del 20 dicembre 2021, con la quale è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie ai fini dell'aggiornamento del piano di razionalizzazione;

Premesso che:

- con atto di Consiglio Comunale n. 165/54 del 21 settembre 2005, il Comune di Parma ha deliberato di promuovere la costituzione di una società di trasformazione urbana, ai sensi dell'art. 120 del TUEL, denominata *Authority S.p.A.*, per la realizzazione del Programma di Riqualficazione Urbana relativo al comparto destinato ad ospitare la sede definitiva dell'EFSA (Comparto di Viale Piacenza), prevedendo altresì nello statuto della società la messa in atto di tutte le azioni complementari finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui alla Legge n. 164/2004;
- la società è stata formalmente costituita con atto del notaio Dott. Busani rep. n. 85054 del 03/02/2006;

- con successivo atto notaio Carlo Maria Canali rep. n. 8505 raccolta n. 4378, in data 21 febbraio 2006, è stata altresì stipulata apposita convenzione tra Comune e la Società in merito alla *“Disciplina dei rapporti e degli obblighi reciproci in ordine allo svolgimento delle attività finalizzate all’insediamento dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare”*, ponendo a carico della medesima S.T.U. *«...la eventuale progettazione e realizzazione di altri interventi volti a garantire le migliori condizioni di insediamento e di funzionamento delle strutture di EFSA in Italia che dovessero essere attribuiti dal Governo Italiano al Comune...»;*

Preso atto che:

- l'accordo di sede sottoscritto in data 27 aprile 2004 tra lo Stato Italiano e l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) per l'insediamento di quest'ultima nella città di Parma, prevedeva tra l'altro l'impegno dello Stato Italiano a fornire una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell'Autorità garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle scuole europee;
- successivamente, in data 9 novembre 2007, veniva sottoscritta convenzione tra Comune di Parma e Provincia di Parma, convenzione che affidava al Comune di Parma la realizzazione del nuovo complesso, assegnando altresì all'Ente le relative risorse statali, e impegnandolo di conseguenza alla progettazione dell'opera pubblica e all'indizione della gara d'appalto per la costruzione del plesso scolastico;
- in data 15 maggio 2009, a seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30 aprile 2009, (con atto a ministero Notaio Dott. Carlo Maria Canali rep. n. 24727/12188) è stata sottoscritta la convenzione tra Comune di Parma e Authority Società di Trasformazione Urbana S.p.A., convenzione che disciplina i diritti e gli obblighi tra le parti, ai sensi dell'art. 120, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, regolamentando le modalità delle attività finalizzate alla progettazione e realizzazione dell'intervento della nuova sede della Scuola per l'Europa;

Rilevato che:

- a far data dal 1 ottobre 2009, in ossequio alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 assunta in data 9 luglio 2009, "Authority Società di Trasformazione Urbana SpA" (di seguito, per semplicità, *Authority*) è divenuta società a totale controllo di STT Holding S.p.A., a sua volta interamente partecipata dal Comune di Parma;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 570 del 5 maggio 2010, l'Amministrazione Comunale ha approvato il trasferimento della proprietà dell'edificio denominato "Ex scuola media Pascoli" ubicato in Parma, via Saffi nn. 4, 6, 8 e 10 a favore di Authority, consentendo altresì che l'immobile fosse funzionale all'appalto per i lavori di realizzazione della nuova sede della Scuola per l'Europa, previa permuta dello stesso quale parziale corrispettivo del prezzo di gara;

- il preliminare di compravendita tra Comune di Parma e Authority per l'acquisto dell'immobile di proprietà del Comune, ubicato in Parma - Via Saffi è stato stipulato in data 6 maggio 2010, con atto Rep. 29860, racc. 14317, mentre la compravendita definitiva dell'immobile è avvenuta con atto Notaio Carlo Maria Canali del 20 gennaio 2011, rep. 33804, raccolta 15700, in seguito all'avveramento di condizione sospensiva (mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli enti competenti ex art. 59 e seguenti del D.Lgs. 42/2002), che ne posticipava il trasferimento;
- come previsto dalla sopra citata Convenzione rep. n. 24727 del 15 maggio 2009, Authority, in qualità di Stazione Appaltante, ha proceduto ad affidare i lavori ricorrendo alle modalità previste dall'art. 53, comma 6 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- l'appalto è stato aggiudicato all'A.T.I. formata da "CO.GE. Costruzioni Generali Società per Azioni" (mandataria, con sede in Via Sardi, Alberi di Vigatto, 43124 Parma; di seguito anche *CO.GE.*) e "UNIECO Società cooperativa" (mandante, con sede in Via Meuccio Ruini, 10 42124 Reggio Emilia; di seguito anche *Unieco*) ed il relativo contratto è stato sottoscritto in data 22/11/2010, a ministero Dott. Carlo Maria Canali (rep. 32927 – racc. 15342)
- il corrispettivo iniziale dell'appalto, pari ad euro 23.480.444,55, a norma del sopra citato contratto, era assicurato attraverso:
 - trasferimento della proprietà, ai sensi dell'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, di un bene immobile di Authority, identificato nella "Ex scuola media Pascoli", corrispondente ad un valore pari ad euro 7.070.000,00;
 - per la parte restante, pari ad euro 16.410.444,55, in numerario;
- pertanto, in data 25 novembre 2010, veniva stipulato preliminare di compravendita, mediante atto pubblico a rogito del Notaio dott. Canali di Parma rep. 32927, racc. 15342, tra Authority e l'ATI sopra indicata, avente ad oggetto il sopra citato immobile denominato "ex scuola media Pascoli", ivi stabilendosi il prezzo di cessione in € 7.070.000,00;

Considerato che:

- negli anni immediatamente successivi alle operazioni sopra elencate, il Gruppo STT si è venuto a trovare in una situazione di forte tensione finanziaria ed elevata esposizione debitoria nei confronti del sistema bancario, con conseguente rischio concreto di insolvenza e di impossibilità di proseguire e completare le attività assegnate per la realizzazione di opere pubbliche strategiche;
- Authority STU S.p.A. è stata posta in liquidazione con deliberazione assembleare del 10 ottobre 2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 11/01/2013, in sede di approvazione del piano industriale 2013-2016 e, con successivo atto n. 50 del 23/06/2014, è stato dato avvio ad un percorso di risanamento del gruppo aziendale,

che prevedeva, fra l'altro, la presentazione di piani di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

- in particolare, con la deliberazione consiliare n. 50/2014, nel contesto sopra delineato, sono state definite apposite linee di indirizzo alla capogruppo ed alle società controllate, fra le quali è stato previsto l'accollo da parte di STT Holding del debito di Authority verso il Comune di Parma in relazione all'acquisto della scuola di Via Saffi (ex Scuola Pascoli) per un importo pari a 6,15 milioni euro, oltre interessi;
- che i piani di ristrutturazione del debito sono stati omologati dal Tribunale di Parma in data 16 giugno 2015;
- i piani relativi a STT Holding e Authority si sono positivamente chiusi con l'accordo di risoluzione stipulato con i creditori in data 19 febbraio 2018;
- il corrispettivo per la compravendita dell'immobile di Via Saffi non è mai stato versato al Comune di Parma, che presenta pertanto nelle proprie scritture finanziarie e patrimoniali un credito di 6,15 milioni di euro nei confronti dell'accollante STT Holding;
- per la vetustà e la rischiosità del credito, il Comune ha accantonato nel corso degli anni l'intero controvalore a fondo crediti di dubbia esigibilità;
- non essendosi perfezionato il trasferimento di proprietà successivamente alla stipula del contratto preliminare, l'immobile in parola è rimasto e risulta tuttora in pieno possesso di Authority;

Preso atto che:

- in data 18 marzo 2015, di concerto con il Comune di Parma, Authority ha inoltrato all'A.T.I. la comunicazione avente ad oggetto *“Esercizio del diritto di recesso dal contratto stipulato in data 22.11.2010 ai sensi dell'art. 134 Dlgs. 163/2006 e dell'art. 12 del medesimo contratto d'appalto nonché atti connessi e conseguenti..”*, in ragione del prolungato comportamento inadempiente posto in essere dall'ATI e dal perdurante stato di abbandono del cantiere;
- a fronte della sopra citata comunicazione di recesso, l'ATI ha notificato a Authority due distinti atti di citazione:
 - 1) **“causa principale n. 1970/2016”**: richiesta di risoluzione del contratto di appalto a suo tempo stipulato per eccessiva onerosità della prestazione dell'appaltatore prevedendo contestualmente la risoluzione del collegato contratto preliminare di compravendita, volto all'inibizione della cessione immobiliare (ex scuola Pascoli) con riconoscimento delle somme dovute mediante corrispettivo in numerario;
 - 2) **“causa secondaria n. 3183/2016”**: opposizione alla escussione della cauzione definitiva richiesta da STU Authority a parziale ristoro dei ritardi e danni imputati all'ATI;
- il primo grado di giudizio relativo alle succitate controversie si è concluso rispettivamente con:

- 1) **sentenza n. 2932/2018** del Tribunale delle Imprese di Bologna, pubblicata il 19/11/2018, che ha deciso la causa n. 1970/2016 R.G.:
 - da un lato accertando il credito di CO.GE. nell'importo complessivo di € 6.022.016,12 per lavori eseguiti, materiali consegnati e per somme residue dovute in virtù della transazione del 2013, e il credito di Authority nella somma di € 3.041.698,81, di cui € 2.367.612,62 a titolo di penale per il ritardo ed € 674.078,19 per danni, vizi costruttivi e furti;
 - dall'altro, respingendo una parte delle riserve formulate da CO.GE., nonché la domanda riconvenzionale svolta da Authority di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento in capo a CO.GE. dell'immobile c.d. "ex Scuola Pascoli";
 - 2) **sentenza n. 1264/2021** del Tribunale delle Imprese di Bologna, pubblicata il 13/05/2021, che ha deciso la causa n. 3183/2016 R.G., rigettando la richiesta di Authority volta all'escussione della cauzione definitiva depositata dall'ATI, e prevedendo contestualmente il diritto di Authority ad ottenere la stipula di una polizza indennitaria decennale e di una polizza di responsabilità civile di cui agli artt. 129, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e 104, commi 1 e 2, D.P.R. 554/1999, con costi a carico dell'ATI;
- le sentenze sopra descritte sono state appellate, dando origine a:
 - 1) **causa d'appello n. 1193/2019 R.G.**, pendente avanti alla Corte d'Appello di Bologna Sezione Specializzata in Materia di Imprese, promossa da Authority contro CO.GE. avverso la sentenza n. 2932/2018;
 - 2) **causa d'appello n. 2146/2021 R.G.**, pendente avanti alla Corte d'Appello di Bologna Sezione Specializzata in Materia di Imprese, promossa da Authority contro CO.GE., la garante Sace BT S.p.A. e la terza chiamata Unieco soc. coop. in L.C.A., avverso la sentenza n. 1264/2021;
 - la causa d'appello sub 1) è stata rinviata, pendendo trattative, all'udienza del 1° marzo 2022 per la precisazione delle conclusioni, mentre per la causa d'appello sub 2) è fissata la prima udienza per il prossimo 3 maggio 2022;

Evidenziato che, con comunicazione del 29 novembre 2021, l'impresa CO.GE. formalizzava a Authority una proposta di transazione funzionale a definire bonariamente entrambe le vertenze in oggetto, prevedendo in particolare il riconoscimento da parte di Authority a favore di CO.GE., a totale tacitazione di ogni reciproca pretesa, della somma di € 2.700.000,00 oltre agli oneri fiscali, da pagarsi quanto ad € 2.200.000,00 alla sottoscrizione dell'accordo transattivo e quanto alla restante somma di € 500.000,00 entro i successivi 12 mesi, precisando che l'importo relativo a lavori eseguiti veniva determinato in € 2.201.730,91, mentre le somme a titolo risarcitorio determinate in € 498.269,09;

Precisato che, in esito alla definizione transattiva della vertenza, diverrebbe comunque inefficace il contratto preliminare di acquisto della Scuola ex Pascoli e si determinerebbe la

contestuale rinuncia alla stipula di polizza assicurativa postuma decennale con oneri a carico dell'ATI;

Considerato che, per un più attento esame della suddetta proposta di transazione, Authority ha acquisito idoneo parere valutativo, depositato agli atti, da parte del proprio legale, dal quale si rilevano, in primo luogo, gli elementi riguardanti la possibilità giuridica di transigere le vertenze e, in secondo luogo, significativi profili di opportunità e convenienza economica derivanti dall'adesione alla proposta di transazione presentata da CO.GE., in quanto essa garantirebbe:

- il vantaggio di superare il rischio legato alle evidenti incertezze in ordine alle rispettive contrapposte pretese in corso di giudizio, contraddistinte da elementi di significativa rilevanza ed aleatorietà, legati anche alla novità di buona parte dei temi trattati, essendo tra l'altro verificata la sussistenza della condizione *res dubia*, con particolare riferimento alla causa d'appello n. 1193/2019 che, in caso di esito sfavorevole per le parti, potrebbe generare rischio di un'ulteriore impugnazione in Cassazione con ulteriori oneri aggiuntivi di difesa e processuali;
- il mantenimento della proprietà dell'ex Scuola Pascoli in capo a Authority a seguito della perdita di efficacia del contratto preliminare con ATI;
- la rispondenza della transazione a *criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa*: in particolare, si rileva la convenienza economica della transazione che trova richiamo nelle determinazioni definite dal giudice di primo grado con un ulteriore vantaggio per Authority, quantificato come segue:

Oneri da esecuzione sentenza 1° grado		Oneri da esecuzione accordo transattivo	
netto liquidato a favore CO.GE.	2.980.317,31	somma a tacitazione pretese	2.700.000,00
interessi legali	50.202,80	polizza decennale postuma	67.308,00
condanna spese legali	23.228,00	spese registrazione	7.574,04
Totale	3.053.748,11	Totale	2.774.882,04
		<i>Differenza</i>	- 278.866,08

Avuto presente che:

- con nota del 12 gennaio 2022, il legale di Unieco in LCA comunicava a Authority che, nell'ambito di rapporti discendenti dalla costituita ATI di cui al contratto di appalto n. 32833 del 22/11/2010, l'impresa CO.GE. assumeva «*esclusiva titolarità di tutti i diritti derivanti od ogni modo relativi o collegati al contratto di appalto, divenendo pertanto beneficiaria o soccombente esclusiva (in termini processuali e sostanziali)*»;
- con successiva comunicazione pec del 14 febbraio 2022, il liquidatore di Unieco in LCA ha confermato quanto sopra, dichiarando l'esclusiva titolarità di tutti i diritti e gli oneri derivanti e collegati dal contratto di appalto sopra richiamato n. 32833 in capo di CO.GE., completando pertanto la documentazione che costituirà allegato all'atto

transattivo, quale elemento di garanzia a tacitazione di ogni pretesa eventuale e futura delle parti nella positiva chiusura delle posizioni reciproche;

Rilevato che le obbligazioni a carico di Authority, così come meglio definite all'art. 3 dello schema di accordo transattivo di cui all'*Allegato A* del presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, prevedono in tempi rapidi il trasferimento di somme difficilmente recuperabili tra le disponibilità finanziarie della società, in quanto gli attivi iscritti a patrimonio, nonostante il considerevole valore economico, sono rappresentati da aree edificabili di difficile smobilizzo, come testimoniato dai due tentativi di vendita effettuati nel corso del 2020 e 2021, entrambi andati deserti;

Dato atto inoltre, che nell'interesse di dare concreta attuazione alle obbligazioni previste dall'accordo transattivo, ed in assenza della sufficiente liquidità nelle casse di Authority, la capogruppo STT Holding, anche in continuità con l'originario accollo del debito nei confronti del Comune di Parma, si impegna a garantire le risorse finanziarie necessarie per perfezionare l'operazione, pari a 2,7 milioni di euro, oltre oneri fiscali, con la finalità ultima di proseguire il percorso di risanamento del gruppo aziendale e pervenire all'esaurimento degli scopi sociali che determinerà la messa in liquidazione della holding;

Verificato che:

- STT Holding dispone delle risorse necessarie in termini di disponibilità liquide, come risulta dagli ultimi bilanci approvati (euro 4,7 milioni al 31/12/2020) e dalla situazione contabile aggiornata (euro 5,7 milioni al 31/12/2021);
- pur ricadendo nell'ipotesi prevista dall'art. 14, comma 5, del TUSP (Authority ha registrato perdite d'esercizio per tre annualità successive) ai fini del divieto di soccorso finanziario, l'accollo dell'onere transattivo, anche per effetto delle motivazioni riportate nel comma precedente, deve ritenersi espressamente consentito in quanto:
 - si configura quale trasferimento straordinario legato ad un'operazione concernente la realizzazione di investimenti pubblici
 - l'operazione era espressamente inserita nell'ambito di un piano di risanamento finanziario (in particolare, accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f.), allegato alla citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 50/2014, e successivamente omologato dal Tribunale di Parma;
 - il piano relativo ad Authority contemplava il raggiungimento dell'equilibrio finanziario nell'orizzonte di tre anni, come illustrato nell'apposito prospetto dei flussi di cassa;
 - pur in assenza della specifica comunicazione che non era prescritta alla data di adozione ed omologazione del piano, le informazioni sullo stato di attuazione della procedura sono state fornite alla Corte dei Conti, attraverso le successive ricognizioni straordinaria ed ordinarie delle partecipazioni societarie;

Aggiunto che, a seguito alla positiva chiusura della transazione tra Authority e CO.GE., il Comune di Parma potrà esercitare il diritto di risoluzione del contratto di compravendita di cui all'atto del Notaio Carlo Maria Canali del 20 gennaio 2011, rep. 33804, raccolta 15700, per effetto dell'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria da parte di STT Holding (accollante del debito originariamente in capo ad Authority), che prevedeva il versamento del corrispettivo di euro 6,15 milioni;

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 1799 del 4 luglio 2019 e n. 1279 del 11 giugno 2021, con le quali il Comune di Parma ha acquisito la disponibilità l'immobile "Ex Scuola Pascoli" di Via Saffi da Authority, a titolo di comodato, per il mantenimento in funzione delle attività scolastiche a favore degli studenti frequentanti plessi in corso di manutenzione;

Dato atto che la riacquisizione della piena disponibilità dell'immobile risponde all'evidente interesse pubblico della sua destinazione d'uso, in aderenza alle politiche di intervento strutturale sul patrimonio scolastico definite nei documenti strategici dell'Ente, anche tenuto conto che:

- esso risulta già utilizzato dal Comune di Parma, in forza dei contratti di comodato sopra richiamati, quale plesso scolastico di rotazione, necessario per l'accoglienza di studenti iscritti in istituti i cui plessi hanno necessità di interventi manutentivi strutturali che impediscono la presenza di persone;
- sul medesimo edificio, per garantirne la fruibilità ai fini di cui al punto precedente, l'ente ha promosso interventi di manutenzione e conservazione, finanziati con risorse proprie e che, anche nel bilancio in corso, sono stanziati fondi per nuove analoghe esigenze;
- l'eventuale indisponibilità dell'immobile (specie in caso di prosecuzione delle controversie e pronuncia d'appello che disponesse il trasferimento forzoso in capo a CO.GE., oggi peraltro in liquidazione) determinerebbe la necessità di trovare una soluzione alternativa per la "scuola di rotazione" che, stante l'assenza di altri edifici idonei nel patrimonio dell'ente, dovrebbe essere ricercata sul mercato con assunzione dei relativi costi;

Osservato che, sotto il profilo finanziario e patrimoniale, la risoluzione del contratto di compravendita tra Comune di Parma e Authority determinerà:

- la cancellazione dei rapporti reciproci di debito/credito tra l'ente e STT Holding, dell'importo di euro 6,15 milioni (oltre interessi), peraltro oggetto di numerose raccomandazioni e segnalazioni da parte della Corte dei Conti in merito all'anzianità dei residui attivi, ed il contestuale svincolo della corrispondente quota accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità;
- l'obbligo di versamento dell'imposta di registro nella misura dovuta per la risoluzione per inadempimento;

- la riacquisizione dell'immobile "Ex Scuola Pascoli" a favore del Comune ed il conseguente inserimento nelle scritture patrimoniali dell'ente, per un valore corrente pari a 4,2 milioni euro, valutato con perizia di stima resa dall'Agenzia del Territorio in data 14/03/2019, e confermata dai valori contabili iscritti a bilancio di Authority alla data del 31/12/2021 come da comunicazione agli atti P.G. n. 0030416 del 17/02/2022, a firma del liquidatore della società;

e dovrà essere formalizzata con successivo provvedimento amministrativo, nel quale saranno inoltre analizzate le condotte della parte inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali ed al contesto societario, anche con riferimento alle procedure di gestione della crisi frattanto attivate e concluse, ed all'esplicito indirizzo consiliare finalizzato allo scioglimento di STT Holding, di cui al vigente piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche;

Ritenuto, per le motivazioni sopra ampiamente illustrate:

- che sussistano gli elementi fondamentali e di oggettiva convenienza nella positiva definizione della transazione bonaria di cui all'art. 1965 c.c., tra Authority e impresa CO.GE., di cui allo schema allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
- di esprimere, di conseguenza, parere favorevole alla positiva chiusura della transazione tra Authority e impresa CO.GE., dando mandato all'amministratore unico di STT Holding di partecipare ed esprimersi favorevolmente nell'Assemblea di Authority che sarà a breve convocata per l'esame e approvazione dello schema di accordo transattivo;
- di autorizzare altresì la capogruppo STT Holding a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie al perfezionamento delle obbligazioni pecuniarie di Authority scaturenti dall'accordo, individuate nell'importo di euro 2,7 milioni, oltre oneri fiscali;
- di fornire specifico indirizzo per la successiva risoluzione del contratto di compravendita dell'immobile "Ex Scuola Pascoli" di Via Saffi, di cui all'atto del Notaio Carlo Maria Canali del 20 gennaio 2011, rep. 33804, raccolta 15700;

Ravvisata la propria competenza a deliberare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 del regolamento del Gruppo Parma, in quanto la valutazione della operazione di transazione bonaria di cui all'art. 1965 codice civile, come sopra dettagliatamente illustrata, assume forte connotazione strategica e comporta significativi riflessi patrimoniali e finanziari nei bilanci del Gruppo e dell'Ente;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Lotta all'evasione ed Organismi partecipati, dott. Andrea Minari;
- la proposta di deliberazione è stata illustrata alle competenti Commissioni Consiliari;

Visto il Decreto del Sindaco di Parma, Rep. DSFP/2020/41-PG 176614/2020.II/1.5 del 30/10/2020, che conferisce al Dott. Andrea Minari l'incarico di Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati e il parere di regolarità contabile del Responsabile Finanziario;

Acquisito il parere di conformità di cui all'art. 70, comma 1, del vigente Statuto Comunale, come in atti;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3), del TUEL D.Lgs. 267/2000;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, per consentire a Authority di esprimersi sulla proposta di transazione nei termini utili in previsione dell'udienza fissata per il prossimo 1 marzo 2022;

DELIBERA

per tutte le motivazioni illustrate nella premessa narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **di esprimere** valutazione favorevole alla proposta di transazione bonaria di cui all'art. 1965 del codice civile, formulata da CO.GE. Costruzioni Generali S.p.A. in liquidazione a Authority STU S.p.A., di cui allo schema allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. **di conferire** conseguente mandato all'amministratore unico di STT Holding, di partecipare ed esprimersi favorevolmente nell'Assemblea di Authority che sarà a breve convocata per l'esame e approvazione dello schema di accordo transattivo;
3. **di autorizzare** altresì la capogruppo STT Holding a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie al perfezionamento delle obbligazioni pecuniarie di Authority scaturenti dall'accordo, individuate nell'importo di euro 2,7 milioni, oltre oneri fiscali;
4. **di fornire** specifico indirizzo al Dirigente responsabile del Settore Patrimonio del Comune di Parma, per la successiva risoluzione del contratto di compravendita dell'immobile "Ex Scuola Pascoli" di Via Saffi, di cui all'atto del Notaio Carlo Maria

Canali del 20 gennaio 2011, rep. 33804, raccolta 15700, previo perfezionamento dell'accordo transattivo e conseguente perdita di efficacia dell'accordo preliminare di compravendita fra Authority e ATI CO.GE./Unieco, stante le motivazioni di pubblico interesse ampiamente evidenziate in premessa;

5. **di dare atto** che, ferma restando la preventiva analisi delle condotte della parte inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali ai fini di eventuali regolazioni, la risoluzione di cui al punto 4) determinerà, previa adozione dei necessari provvedimenti amministrativi attuativi dell'indirizzo fornito:
 - l'estinzione del credito di 6,15 milioni (oltre interessi) del Comune di Parma nei confronti di STT Holding e, contestualmente, la cancellazione del corrispondente residuo attivo dal conto del bilancio e lo svincolo della correlata quota del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - l'obbligo di versamento dell'imposta di registro nella misura dovuta per la risoluzione per inadempimento;
 - la riacquisizione dell'immobile "Ex Scuola Pascoli" a favore del Comune ed il conseguente inserimento nelle scritture patrimoniali dell'ente;
6. **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al liquidatore di Authority STU S.p.A.;
 - all'amministratore unico di STT Holding S.p.A.;
 - al dirigente del Settore Patrimonio;
 - alla dirigente del Settore Finanziario;
7. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, per consentire a Authority di esprimersi sulla proposta di transazione nei termini utili in previsione dell'udienza fissata per il prossimo 1 marzo 2022.

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

P.D. n. 2022-PD-390 del 11/02/2022

PARERI EX ART. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2022-PD-390 del 11/02/2022 di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Authority STU S.p.A.. Controversie pendenti con CO.GE. (ex ATI CO.GE./Unieco) in relazione alla realizzazione della nuova sede della Scuola per l'Europa. Indirizzo favorevole alla transazione bonaria ed autorizzazione alla messa a disposizione delle risorse finanziarie da parte di STT Holding S.p.A.. Indirizzi in merito alla risoluzione del contratto di compravendita dell'immobile Ex Scuola Pascoli di Via Saffi. I.E.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)